

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
528/2016/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante il "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I – Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, recante "Proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)" (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 386/2014/E/gas, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del

servizio di distribuzione del gas, relativi all'anno 2013" (di seguito: deliberazione 386/2014/E/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2014, 443/2014/E/gas, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di sicurezza del servizi di distribuzione del gas" (di seguito: deliberazione 443/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 496/2014/E/gas, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale" (di seguito: deliberazione 496/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 3/2014/S/gas (di seguito: deliberazione 3/2014/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2015, 56/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 56/2015/S/gas).

FATTO

1. Alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Liguria Gas S.r.l. (di seguito: Liguria Gas o società), non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui alla RQDG 9/12 (la cui applicazione è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dalla deliberazione 436/2012/R/gas) e alla RQDG 14/19.
2. Le disposizioni riguardavano, in particolare, gli obblighi di comunicazione concernenti i dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione e di qualità commerciale del servizio gas (RQDG 09/12), nonché quelli concernenti la sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e la performance del servizio di misura del gas naturale in riferimento agli anni 2012 e 2013 (RQDG 14/19).
3. Pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alle predette imprese un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale.
4. Persistendo, tuttavia, l'inadempimento da parte di alcune imprese, tra cui Liguria Gas, l'Autorità ha intimato:
 - con deliberazione 386/2014/E/gas l'adempimento, entro e non oltre il 12 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di qualità del servizio di distribuzione del gas relativi all'anno 2013, di cui agli artt. 31 e 55 della RQDG 09/12;
 - con deliberazione 443/2014/E/gas l'adempimento, entro e non oltre il 26 settembre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi

- di comunicazione dei dati di *sicurezza* del servizio di distribuzione del gas, di cui all'art. 28 comma 17, della RQDG 14/19;
- con deliberazione 496/2014/E/gas l'adempimento, entro e non oltre il 25 ottobre 2014, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi agli anni 2012 e 2013, di cui all'art. 81 della RQDG 14/19.
5. Essendo scaduti i termini indicati nelle predette intimazioni e avendo Liguria Gas ottemperato, peraltro parzialmente, alla sola deliberazione 386/2014/E/gas, l'Autorità, con deliberazione 56/2015/S/gas, ha avviato, nei confronti della società, il presente procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 39.000 (trentanovemila) e prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo – previa ottemperanza alle suddette intimazioni – entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 56/2015/S/gas, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
 6. La società non ha ottemperato ai citati obblighi di comunicazione, malgrado le plurime intimazioni ricevute, né pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.
 7. Nel corso dell'istruttoria Liguria Gas non ha, inoltre, depositato documentazione difensiva.
 8. Con nota 5 aprile 2016 (prot. Autorità 10165) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. L'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 ha attribuito all'Autorità il compito di emanare le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti (i servizi), definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli *specifici* di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente.
10. L'obiettivo delle autorità di regolamentazione di “*contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale (...)*” (art. 40, lettera h) e il compito di “*(...) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio (...)*” (art. 41, lettera h) sono stati ribaditi dalla direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
11. In attuazione della predetta direttiva, il decreto legislativo 93/11 dispone che l'Autorità adotti tutte le misure ragionevoli e idonee a “*(...) f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, (...)*” (art. 42).

12. In forza delle suindicate disposizioni, l'Autorità, con la RQDG 09/12, ha disciplinato la *qualità* dei servizi di *distribuzione* e *misura* del gas naturale per il periodo regolatorio 2009-2012.
13. Tale provvedimento prevede alcuni obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale. Segnatamente, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno:
 - a) i dati relativi alla *sicurezza* e *continuità* del servizio di *distribuzione* ivi specificamente indicati (art. 31 della RQDG 09/12), ad esempio in relazione alle dispersioni di gas localizzate, alla protezione catodica, all'odorizzazione del gas distribuito, alle interruzioni, alle chiamate telefoniche per pronto intervento pervenute nell'anno di riferimento;
 - b) i dati relativi alla *qualità commerciale* del servizio gas ivi puntualmente elencati (art. 55 della RQDG 09/12), ad esempio il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali l'impresa distributtrice *non* abbia rispettato il livello *specifico* di qualità, il numero totale delle richieste di prestazioni soggette a livelli *generali* per le quali l'impresa distributtrice *non* abbia rispettato il tempo massimo previsto, il numero totale dei tentativi di raccolta della misura del gas effettuati su misuratori accessibili, e di quelli falliti, il numero totale degli indennizzi automatici corrisposti ed il loro ammontare complessivo.
14. Con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la *qualità* dei servizi di *distribuzione* e *misura* del gas per il successivo periodo regolatorio. Anche tale provvedimento prevede degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale; in particolare, l'obbligo di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2014, alcuni dati relativi:
 - alla *sicurezza* del servizio di distribuzione del gas naturale (art. 28, comma 17);
 - alla *performance* del servizio di misura del gas naturale in riferimento agli anni 2012 e 2013 (art. 81), finalizzate a migliorare il tasso di successo del tentativo di raccolta della misura, nonché della misura di *switch*, e a migliorare il rispetto degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli esercenti la vendita.
15. L'acquisizione dei dati oggetto degli obblighi informativi previsti dalle richiamate disposizioni della RQDG (09/12 e 14/19) è strumentale all'esercizio del potere di regolazione dell'Autorità, con particolare riferimento all'efficiente ed efficace determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio gas, nonché del potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla stessa RQDG.
16. Dagli elementi acquisiti emerge che la società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 per non aver adempiuto alle suddette intimazioni. Si rileva che la condotta, ad oggi, non risulta cessata, persistendo la società nella inosservanza dei citati obblighi di comunicazione, malgrado le plurime intimazioni ricevute.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

17. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha tenuto condotte contrastanti con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Assume rilievo la persistenza della condotta omissiva, serbata dalla società, dei previsti obblighi di comunicazione, tanto più grave in ragione delle plurime intimazioni ricevute, rimaste allo stato inevase.
19. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
20. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che Liguria Gas sia stata sanzionata, con deliberazione 3/2014/S/gas, per mancato invio dei conti annuali separati semplificati per l'anno 2009.
21. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che Liguria Gas abbia maturato, nell'anno 2014, un fatturato pari a circa euro 15.241.000.
22. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 69.700 (sessantanovemilasettecento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Liguria Gas S.r.l., agli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Liguria Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 69.700 (sessantanovemilasettecento);
3. di ordinare, a Liguria Gas S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine

del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare, a Liguria Gas S.r.l., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Liguria Gas S.r.l. (partita iva 00187970090), Via della Resistenza 34, 17014 Cairo Montenotte (SV) e all’indirizzo PEC liguriagas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni